



Firenze, 13 febbraio 2025

AOCRT Protocollo n. 0002101/17-02-2025



LEX 11  
ISu 1802  
02.17.01

Al Presidente del Consiglio regionale

*Interrogazione a risposta scritta ai sensi dell'articolo 174 del regolamento interno*

**Oggetto: in merito alla piena attuazione delle previsioni di cui alla legge regionale 2 aprile 1984, n. 20 (Tutela e valorizzazione del patrimonio speleologico. Norme per lo sviluppo della speleologia).**

### **La sottoscritta Consigliera regionale**

**Premesso che** la Toscana vanta un patrimonio naturale ricco di ambienti carsici e grotte di particolare importanza in termini scientifici, culturali e paesaggistici;

**Vista** la legge regionale 2 aprile 1984 n. 20 (Tutela e valorizzazione del patrimonio speleologico) che tutela e valorizza il patrimonio speleologico della Toscana e detta norme per lo sviluppo e la promozione e valorizzazione della speleologia nel territorio regionale;

**Preso atto che** tale ricchezza speleologica assume anche un ruolo di pubblico interesse come meglio specificato al Titolo 1, Art. 2 (*Pubblico interesse del patrimonio speleologico*) della citata legge:

*“Il patrimonio naturale costituito dagli ambienti carsici e dalle grotte della Toscana è soggetto alla presente legge per la rilevanza dei valori scientifici, culturali, estetici e paesaggistici che esso presenta.*

*In particolare, la presente legge considera il pubblico interesse del patrimonio speleologico in relazione a:*

- a) la prospezione idrogeologica e la protezione delle risorse idriche del sottosuolo carsico in funzione dell'approvvigionamento idrico degli abitati;*
- b) la salvaguardia del patrimonio naturale costituito da grotte o paesaggi carsici, sia nell'ambito epigeo sia in quello ipogeo;*
- c) il patrimonio di testimonianze paleontologiche, paletnologiche, storiche o inerenti alla storia ed al folklore;*

*d) la presenza dei fenomeni naturali caratteristici dell'ambiente carsico, di interesse scientifico anche applicativo, concernente i campi geologico, fisico, chimico, biologico e medico, anche al fine di una loro utilizzazione per la speleoterapia;*

*e) la possibilità di utilizzazione del patrimonio speleologico come sede di attività escursionistiche, sportive, culturali e didattiche;*

*f) la necessità di un servizio pubblico di prevenzione e soccorso specializzato nel campo speleologico.”;*

**Dato atto** che l'art. 3 della stessa legge ha istituito il Catasto regionale delle grotte e delle aree carsiche della Toscana;

**Preso atto che** l'associazione di promozione sociale Federazione Speleologica Toscana, fondata nell'anno 1967, composta attualmente da 22 gruppi aderenti con lo scopo di sviluppare le relazioni di collaborazione e di coordinamento dell'attività dei gruppi speleologici operanti sul territorio regionale, ha costituito 7 Commissioni che svolgono attività in vari ambiti quali il Catasto delle grotte naturali, il Catasto delle cavità artificiali, le ricerche e monitoraggi in ambito scientifico, la protezione ambientale, il sito web e la protezione dei dati, la comunicazione e l'editoria;

**Rilevato che** la suddetta associazione negli anni ha inoltre proseguito ed intensificato le attività promosse dalla legge regionale e più precisamente:

- ha svolto prove di tracciamento degli acquiferi carsici delle Alpi Apuane e non, a cui si è aggiunto ultimamente il monitoraggio dei parametri di temperatura, pressione, conducibilità e torbidità dell'acqua, per poter meglio definire le caratteristiche delle sorgenti carsiche e l'impatto che il processo di antropizzazione degli ambienti naturali comporta su di esse;

- ha sottoscritto con l'Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane un Protocollo d'Intesa in materia di effettuazione di sopralluoghi, indagini e ispezioni nelle cavità carsiche delle Alpi Apuane, in particolare di quelle il cui ingresso si apre all'interno delle aree di cava o il cui sviluppo si trova al di sotto dei piani di cava e sulla base di questo accordo la Federazione fornisce, attraverso i propri volontari, supporto tecnico al Parco durante le ispezioni a seguito di segnalazioni di intercettazione di cavità carsiche nel corso delle attività di escavazione e i conseguenti provvedimenti di protezione e tutela;

- collabora dal 2014 con l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Pisa, il Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Pisa e l'Istituto di Geoscienze e Georisorse – CNR di Pisa con un progetto di studio degli speleotemi, quale importante archivio paleoclimatico;

- collabora assiduamente con il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Toscano per l'individuazione e la preparazione tra gli speleologi di volontari da formare quali tecnici della struttura;

- collabora con la sezione di zoologia del Museo di storia naturale de la Specola di Firenze nell'ambito dello studio e protezione dei chiroteri e della fauna ipogea in generale e dal 2014, attraverso il progetto ToscoBat, censisce e monitora le varie specie di chiroteri presenti nelle cavità carsiche naturali ed artificiali toscane;

**Richiamati** gli artt. 6, 7 e 8 della legge regionale n. 20/1984 che prevedono azioni di miglioramento e incremento del patrimonio speleologico nonché, al fine di incentivare e sviluppare la ricerca speleologica in Toscana e previa approvazione di specifico programma, la possibilità di concedere contributi alla Federazione speleologica regionale e a singoli gruppi speleologici per attività di promozione di pubblicazioni di settore e di guide speleologiche, acquisto e ammodernamento di attrezzature, organizzazione di corsi di speleologia, organizzazione di gruppi regionali di ispettori-guide speleologiche volontarie;

Visto l'art 4 della stessa legge che prevede l'istituzione di una Commissione speleologica quale organo tecnico consultivo della Giunta e del Consiglio regionale;

Considerato che, alla luce di quanto esposto e in considerazione dell'importanza che la Regione Toscana attribuisce al patrimonio speleologico, risulta opportuno addivenire ad un finanziamento strutturale delle previsioni, ivi incluse quelle concernenti i contributi, della citata legge regionale 2 aprile 1984 n. 20;

### **Interroga il Presidente della Giunta regionale**

per sapere se, al fine di dare piena attuazione alle previsioni di cui alla legge regionale 2 aprile 1984 n. 20 "Tutela e valorizzazione del patrimonio speleologico", non intenda valutare:

- nell'ambito delle prossime manovre di bilancio, la previsione di un finanziamento strutturale delle disposizioni legislative richiamate in narrativa, a partire da quelle che riguardano il sostegno alla Federazione speleologica regionale;
- di concerto con il Consiglio, la costituzione dell'organo tecnico consultivo di cui all'art. 4 della legge, al fine di favorire la comunicazione e lo scambio tra la Regione e i soggetti operativi in ambito speleologico.

I Consiglieri

ELENA ROSIGNOLI 